



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164

c.g.c., pronuncia la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21748**, sul ricorso depositato il 29 ottobre 2025 da **V. A.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Santino Spina del Foro di Palermo, sito in Palermo, Via Pietro Scaglione n. 20/A, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40 – Torre A, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e rappresentata dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

uditi, alle udienze del 13 marzo e del 23 maggio 2026, l'Avv. Giovanni Brichetto, del Foro di Genova, in sostituzione dell'Avv. Spina e l'Avv. Bonicioli, i quali si sono rimessi alle conclusioni dei rispettivi atti processuali;

F A T T O e D I R I T T O

	1.	Si premette che la presente sentenza viene re-
		datta in forma sintetica, ai sensi del combinato disposto degli
		artt. 5 ₂ - 39 ₂ c.g.c./17 ₁ , disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt.
		132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.
	2.	Il Brigadiere Capo CC A. V., nel proprio ri-
		corso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone
		quanto segue.
	2.1	Dopo circa trentasette anni di servizio (dal 9
		giugno 1983 al 31 dicembre 2020), era stato collocato in quie-
		scenza con trattamento economico calcolato secondo il sistema
		misto.
	2.2	Il relativo provvedimento, emesso in data 24
		dicembre 2020, non aveva computato l'indennità di imbarco per-
		cepita in un arco temporale ventennale con il conseguimento, in
		data 23 gennaio 2008, della medaglia d'oro di lunga navigazione
		(foglio matricolare, pag. 47).
		Per questa ragione, aveva presentato richiesta di ricalcolo
		della pensione, sulla base della mancata considerazione di tale
		indennità, richiesta cui l'INPS non ha mai fornito riscontro.
	2.3	Nell'odierno giudizio, pertanto, il Brig. V.,
		chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico, a se-
		guito dell'inserimento nella base di calcolo di tale quota pensio-
		nabile, con derivante dall'indennità di imbarco, con efficacia re-
		troattiva dalla data di collocamento in congedo, e condanna a
		pagare la somma corrispondente alla differenza tra quanto
		2

avrebbe dovuto percepire e quanto effettivamente percepito, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo e condanna alle spese processuali, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.

3. Si é costituito in giudizio l'INPS il quale, dopo avere eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilit  del ricorso giudiziale per omessa presentazione in forma telematica, ritenuta come l'unica idonea a costituire il rapporto procedimentale, nonch  la sua nullit  per indeterminatezza non essendovi indicato n  il titolo della domanda (se indennit  di impiego operativo per reparti di campagna, imbarco, controllo spazio aereo ex art.4 della L. n. 78/1983, pensionabile, ovvero ad altre indennit  non pensionabili quale ad esempio quella prevista dall'art.66₂ DPR n. 254/1999), n  l'esatto periodo temporale cui si fa riferimento, ha fatto presente (producendo la relativa documentazione) di avere riliquidato il trattamento pensionistico a seguito dell'invio aggiornato dei dati retributivi da parte dell'ente datore di lavoro, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% ed il corretto computo dell'indennit  di impiego operativo per reparti campagna, imbarco, controllo spazio aereo (per una somma di **€ 3.844,08**).

In via subordinata, previa acquisizione di specifica relazione istruttoria da parte del Ministero della Difesa o dell'Arma dei Carabinieri relativa alle indennit  percepite dal ricorrente e ai periodi di effettivo imbarco del medesimo (con eventuale

	integrazione del contraddittorio con i medesimi soggetti) e tra-	
	smissione dei dati retributivi necessari per la corretta liquida-	
	zione della pensione, ha eccepito la prescrizione quinquennale	
	delle differenze pensionistiche richieste e dei ratei arretrati pen-	
	sionistici richiesti antecedenti al quinquennio precedente del	
	giorno della notifica del ricorso, nonché l'esclusione delle obbli-	
	gazioni accessorie di pagamento degli interessi in cumulo con la	
	rivalutazione monetaria.	
	In via ulteriormente subordinata ha chiesto l'audizione	
	del Dott. Giovanni Russo, nella sua qualità di Responsabile della	
	Gestione Pubblica presso la sede INPS di Genova.	
	4. Il 2 marzo u.s. il Brig. Capo V. ha depositato	
	una memoria in cui ha rilevato come anche nel provvedimento	
	di riliquidazione del 15 febbraio 2022, prodotto dalla resistente,	
	non vi sia traccia alcuna relativa al computo dell'indennità ri-	
	chiesta, concludendo per l'accoglimento del ricorso.	
	5. Al termine dell'udienza del 13 marzo u.s. que-	
	sto Giudice, con l'ordinanza n. 8/2026, ha disposto l'acquisi-	
	zione di specifica relazione istruttoria predisposta dagli Uffici	
	competenti indicante espressamente la tipologia di indennità ri-	
	conosciuta al ricorrente e se la medesima fosse equivalente	
	all'indennità di aeronavigazione di volo di volo non esposta (così	
	riqualificata la domanda da parte del ricorrente) nel provvedi-	
	mento concessorio della pensione.	
	5.1 Con nota del 15 aprile u.s., il Comando	
	4	

Generale dell'Arma dei Carabinieri ha attestato il regolare versamento dell'indennità di imbarco al Brig. Capo CC V., con trasmissione dei flussi informativi all'INPS, ma non di quella di aeronavigazione e di volo, non spettantegli per non avere mai svolto le mansioni correlate alla medesima.

6. Il 15 maggio u.s., l'INPS ha depositato una memoria finale con cui ha nuovamente chiesto l'inammissibilità del ricorso e/o il rigetto del medesimo, con condanna alle spese processuali. Nessuna memoria da parte del ricorrente.

7. All'odierna udienza, la difesa del ricorrente ha contestato l'attendibilità della relazione depositata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la quale, comunque, non dimostra che l'INPS abbia correttamente calcolato il trattamento pensionistico inserendovi l'indennità di imbarco.

L'Istituto previdenziale, preso atto di quanto attestato dai Carabinieri, ha confermato di avere inserito tale indennità (nella misura di **€ 3.844,08**) nel relativo calcolo.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

8. L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la duplice circostanza dell'avvenuta corretta liquidazione dell'indennità di imbarco diversa da quella per aeronavigazione e volo, quest'ultima invece mai percepita nel corso dell'intera carriera operativa (si veda sul punto la relazione del Comando Generale CC – espressamente richiesta

da questo Giudice – e che qui si intende completamente riprodotta). Da qui l'infondatezza nel merito della domanda giudiziale con l'assorbimento delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità sollevate dall'Istituto resistente.

9. Peraltro, il negativo comportamento tenuto dall'Istituto resistente nella fase procedimentale, concretatosi nella mancata presa in considerazione del ricorso amministrativo la cui corretta gestione avrebbe, con tutta probabilità, comportato la non instaurazione del presente giudizio, costituisce evidente giusto motivo per la compensazione delle spese processuali.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

R I G E T T A

il ricorso. Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 5 giugno 2026